



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 16 del 03/07/2025

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO NELL'AREA IN CUI SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE SAGRA DELLA PECORA 1 EDIZIONE E NELLE AREE LIMITROFE IL GIORNO 6 LUGLIO 2025

IL SINDACO

PREMESSO CHE il giorno 6 luglio 2025 si svolgerà nel Comune di Capoterra in loc. La Maddalena Spiaggia, la manifestazione "Sagra della Pecora 1ª edizione";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 129 del 25/06/2025, con la quale l'Amministrazione dichiara di approvare il programma dell'Associazione DreamWalkSound relativa alla realizzazione dell'evento denominato "Sagra della Pecora 1ª edizione";

VISTA l'Ordinanza n° 67 del 30/06/2025, che disciplina la circolazione nel viale Sant'Efisio Martire e nell'area dell'evento;

VISTO che per tale evento si prevede la presenza di numeroso pubblico sul territorio;

RILEVATO CHE si rende necessario limitare l'utilizzo, durante la manifestazione pubblica di bottiglie e/o contenitori di vetro, il cui uso potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza, ovvero potrebbero essere utilizzate per ledere o danneggiare;

RITENUTO opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose e persone ed inoltre col fine di voler tutelare il decoro urbano;

RITENUTO di dover disciplinare affinché la manifestazione pubblica si svolga in modo ordinato e civile introducendo il divieto di somministrare e vendere le bevande in contenitori di vetro al di fuori dei locali;

VISTI:

- l'art.8 lett. B del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n.48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'art.9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti d'intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A del decreto legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili urgenti in materia di decoro e vivibilità urbana;
- il Decreto Legge 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";
- l'art.7 bis del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- le nuove regole del Ministero dell'Interno per le pubbliche manifestazioni emanate a seguito dei fatti di Torino.

ORDINA



- per le motivazioni in premessa indicate, a decorrere:
 - dalle ore 08:00 del giorno 6 luglio 2025 sino al termine della manifestazione:
 - in tutta l'area della lottizzazione la Maddalena Spiaggia, interessata dalla stessa e nelle aree limitrofe, **il divieto di vendita**, ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglia e contenitori di vetro, al di fuori dei locali e nelle aree a servizio degli stessi, le bevande andranno somministrate agli avventori all'esterno dei locali in appositi contenitori di carta o plastica;
- Tale norma è rivolta sia agli operatori in forma itinerante che in forma fissa, (questi ultimi con l'esclusiva limitazione all'esterno nei Dehors a servizio dei locali);
- L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis, comma I bis del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00;
- L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.P.

DISPONE

- Gli organizzatori dell'evento sono incaricati di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente;
- Venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura nonché per quanto di competenza:
- agli organizzatori della manifestazione " Sagra della Pecora 1^ edizione" Sig. Roberto Mulliri

AVVISA

- Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990:
 - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
- È trasmessa per conoscenza:
- Carabinieri;
 - Uff. Tecnologico;
 - Teknoservice;

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 03/07/2025

IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau